



# Provincia di Benevento

SEGRETARIO GENERALE

Al Dirigente Amministrativo – Finanziario

Al Dirigente Tecnico

Alle PO

SEDE

**OGGETTO:** Mancata approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 alla data del 31/12/2021 - Esercizio provvisorio di cui al DM 24.12.2021 - Circolare.

La Provincia di Benevento, alla data del 31 dicembre 2021, non ha provveduto alla approvazione del bilancio di previsione 2022-2024

Si rammenta che il Ministero dell'Interno, con decreto di data 24 dicembre 2021, ha disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, contestualmente autorizzando l'esercizio provvisorio, per cui si ritiene opportuno richiamare, sinteticamente, la disciplina relativa alla gestione dell'esercizio provvisorio.

La gestione dei dodicesimi fa riferimento agli **stanziamenti definitivi di competenza 2022 del bilancio pluriennale 2021-2023** e non, come avveniva in precedenza, agli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente assestato.

Secondo quanto disciplinato dall'articolo 163 del Testo unico degli enti locali dal 2021 in esercizio provvisorio gli enti sono tenuti a gestire gli stanziamenti di competenza previsti nella seconda annualità del bilancio 2021/2023;

L'articolo 52 del DI 104/2020 ha abrogato tutte le disposizioni ordinamentali che imponevano la trasmissione dei documenti contabili al tesoriere ai fini della verifica sui pagamenti. Con la modifica normativa, vengono meno gli obblighi di trasmissione al tesoriere, all'avvio dell'esercizio provvisorio (o della gestione provvisoria), dell'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente e con evidenza, per ciascuna missione, programma e titolo, degli impegni già assunti e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Già a partire dell'esercizio 2021, i pagamenti che superano i dodicesimi, non essendo più controllati dal tesoriere, non devono dunque essere individuati del mandato emesso dall'ente. Nello specifico, al tesoriere non è più richiesto di verificare che la spesa cui si riferisce il mandato sia esclusa dall'obbligo della gestione per dodicesimi.

Resta confermato il divieto di estinzione di mandati privi della codifica Siope disciplinato dall'articolo 14 della legge 196/2009.

Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera presidenziale, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente (articolo 163, comma 4 del Tuel). Con questa comunicazione pertanto, non si determina solamente l'esigibilità presunta per le spese di competenza dell'esercizio 2022 ma anche l'effettiva capacità di pagamento in c/residui e in c/competenza che costituisce il limite per la gestione della cassa autorizzatoria sino all'approvazione del bilancio.

Si ricorda che nel corso dell'esercizio provvisorio **non è consentito il ricorso all'indebitamento e l'Ente può impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.**

Nel corso dell'esercizio provvisorio è altresì **consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del Tuel.**

Ai sensi dell'articolo 163, comma 5 del Tuel, gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre (come la Provincia di Benevento), dal primo gennaio 2022, potranno effettuare mensilmente impegni, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, per importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti del 2021 ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per spese:

- tassativamente regolate dalla legge;
- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

E' possibile applicare l'avanzo vincolato nel corso dell'esercizio provvisorio esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente (principio 4/2, punto 8.11).

Tale manovra, di competenza del Presidente attraverso apposita deliberazione, deve essere accompagnata da una relazione documentata del dirigente competente e dal parere dell'organo di revisione e da un preconsuntivo dell'esercizio 2021 da cui emerga l'esistenza dell'avanzo vincolato applicato.

Sempre con deliberazione del Presidente, durante l'esercizio provvisorio sono consentite le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.

Più in generale sono consentite, solo ai fini della gestione in dodicesimi (articolo 163 Tuel, comma 7):

- le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;
- le variazioni del fondo pluriennale vincolato;



- le variazioni relative alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione;
- le variazioni dovute all'aggiornamento delle spese già impegnate.

Le SS.LL. in qualità di Dirigenti dei Settori rispettivamente assegnati, vorranno attenersi a quanto chiarito con la presente Circolare.

E' appena il caso di evidenziare l'opportunità, per tutto il periodo di esercizio provvisorio (ed in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2022 e triennale 2022/2024) di inserimento, all'interno delle premesse delle determinazioni di impegno, del seguente paragrafo esplicativo:

**"...VISTI E RICHIAMATI:**

- *l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;*
- *il decreto del Ministero dell'Interno di data 24 dicembre 2021 con il quale è stato disposto il "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali" ed ha contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio;*
- *l'art.163, 1° comma, del TUEL che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."*
- *l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
  - a) tassativamente regolate dalla legge;*
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."*

**VERIFICATO**, in ordine al dettato di cui all'art. 163 D. Lgs. n. 267/2000 c.3 e c.5 in materia di esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi (è/non è) frazionabile in dodicesimi



**VISTE:**

- ✓ *le Deliberazioni del CP n.2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;*
- ✓ *la Delibera Presidenziale n. 182 del 02.08.2021 di approvazione del Piano della Performance 2021 e assegnazione PEG e obiettivi per l'anno 2021;....”*

Il Dirigente del Settore Amministrativo-Finanziario provvederà ai controlli di competenza segnalando, prontamente, l'avvenuta adozione di provvedimenti non conformi a legge.

Si dispone la pubblicazione della presente Circolare in Amministrazione Trasparenza - Sottosezione "Altri contenuti prevenzione della corruzione".

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile della Prevenzione e della  
Corruzione e della Trasparenza

Dr. Maria Luisa Dovetto

